



FONDO per la lotta
alla POVERTÀ
e all'esclusione
sociale



Comune di
Fiorenzuola
d'Arda

SCHEMA DI CONVENZIONE

**TRA IL COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA E,
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO
DOMICILIARE O TERRITORIALE, INCONTRI PROTETTI ED INTERVENTI DI
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ SOCIALE, RESIDENTI NEL
TERRITORIO DEL DISTRETTO DI LEVANTE (PC) - QSFP 2024 (CUP E11H25000210001)
E QSFP 2025 (CUP E11H25000220001)
AI SENSI DELL'ART.55 DEL D.LGS. N.117/2017 E S.M.I.**

Premesso

- che con determinazione n. del .././..... il Comune di Fiorenzuola D'Arda ha indetto un'istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore per la realizzazione degli **INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE, INCONTRI PROTETTI ED INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ SOCIALE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO DI LEVANTE (PC) - QSFP 2024 (CUP E11H25000210001) E QSFP 2025 (CUP E11H25000220001)**;
- che per gli interventi di cui sopra ha presentato istanza, e a seguito della valutazione dei requisiti organizzativi, tecnici e sociali e della proposta progettuale il soggetto è stato ritenuto idoneo e quindi ammesso alla fase di co-progettazione, come disposto con determinazione n.del .././.....;
- che il percorso di co-progettazione ha pertanto visto l'approfondimento, la condivisione e quindi la puntuale ridisegnazione e pianificazione degli elementi progettuali proposti dalsulla base della più precisa connessione tra gli stessi e gli obiettivi perseguiti dal Comune;

Tutto ciò premesso,

TRA

il Comune di Fiorenzuola D'Arda (C.F./P.IVA) di seguito denominato "Comune", rappresentato da domiciliato per la carica in Piazzale San Giovanni 2, Fiorenzuola D'Arda, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di e di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Fiorenzuola D'Arda, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e in forza di Decreto n. del.....

E

..... (C.F./P.IVA:), di seguito denominato "Soggetto partner", rappresentata da, nato il a), domiciliato per la carica in, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di, avente sede legale all'indirizzo sopra riportato e di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della stessa di seguito anche individuate congiuntamente come le "Parti",

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione e gestione di interventi di sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incontri protetti ed interventi di sostegno alla genitorialità a favore di nuclei familiari

in condizione di fragilità e vulnerabilità sociale, residenti nel territorio del Distretto di Levante in relazione a quanto previsto dalla QSFP 2024 (CUP E11H25000210001) e dalla QSFP 2025 (CUP E11H25000220001).

Art. 2 - Finalità e obiettivi degli interventi

Il progetto prevede interventi di sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incontri protetti ed interventi di sostegno alla genitorialità a favore di nuclei familiari in condizione di fragilità e vulnerabilità sociale, beneficiari di ADI o con simile disagio economico, residenti nel Distretto di Levante ed in carico ai Servizi Sociali territoriali. Si tratta di attività finalizzate a sostenere la genitorialità fragile, contrastando il crescente fenomeno di vulnerabilità sociale garantendo tempestivamente risposte integrate ai bisogni attraverso una cultura diffusa di solidarietà e il coordinamento delle politiche e degli interventi.

Obiettivo degli interventi è:

- sostenere all'interno di un percorso di presa in carico l'autonomia dei nuclei fragili in difficoltà;
- rafforzare i servizi territoriali legati alla domiciliarità;
- adottare modalità di intervento mirate al recupero, al reinserimento, all'autonomia, alla salvaguardia della vita affettiva e relazionale di ogni componente del nucleo familiare;
- coinvolgere la famiglia di appartenenza e la rete sociale di prossimità nella definizione degli interventi e la partecipazione ai piani di promozione, prevenzione e protezione.

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune, in qualità di ente titolare del progetto si impegna:

- a mantenere la direzione progettuale e la supervisione degli interventi;
- a garantire il raccordo e la collaborazione in rete tra tutti i soggetti coinvolti;
- a collaborare con il soggetto partner in tutte le fasi di progettazione e realizzazione del progetto;
- a garantire il monitoraggio e la valutazione complessiva del progetto, sulla base dei dati forniti dal soggetto partner.

Art. 4 - Impegni del Soggetto partner

Il soggetto partner si impegna alla realizzazione degli interventi socio-educativi domiciliari o territoriali individualizzati e di sostegno alla genitorialità a favore dei destinatari individuati dai territori e nell'ambito dei progetti autorizzati dall'Ufficio di Piano, comunicando altresì mensilmente al Comune capofila le attività svolte dai propri operatori a favore di ogni utente, tramite apposito registro.

Art. 5 – Importo riconosciuto, ammissibilità delle spese e tracciabilità dei flussi finanziari

Le risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto ammontano complessivamente ad **Euro**

Il rimborso dei costi ammissibili avverrà sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, e declinate nella proposta progettuale.

Il Comune provvede a liquidare il corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione, assunta al Protocollo comunale, ove idonea e regolare. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva, attestata da certificazione DURC in corso di validità se previsto. Il soggetto partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e si impegna alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 7 del citato articolo, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Per tutto quanto non espressamente previsto restano ferme le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010.

Le spese, soggette a rendicontazione, per essere ammissibili, dovranno essere sostenute durante il periodo di riferimento indicato in convenzione e saranno riconosciute se pertinenti al progetto e accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa di supporto, secondo quanto previsto dalla Linee Guida per l'impiego delle QSFP annualità 2024, 2025 e 2026 di cui al D.M. del 2 aprile 2025.

Le spese in generale dovranno possedere i seguenti requisiti:

- pertinenza al progetto e ai suoi obiettivi;
- imputabilità diretta (sostenuta in via esclusiva per la realizzazione di una determinata attività);
- effettività, cioè riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati;
- legittimità, ovvero essere conformi alle disposizioni di legge in materia fiscale, contabile e civilistica vigenti;
- essere sostenute nell'arco temporale previsto dalla convenzione, ovvero dalla data di avvio delle attività, alla data ultima per l'esecuzione del progetto, salvo proroghe;

- essere comprovate e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalenti all'originale, e comprovanti l'effettivo pagamento.

Per rendicontazione si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Relazione finale nella quale si descrivono: il contesto di riferimento, le attività realizzate, l'utenza coinvolta, le metodologie adottate, le risorse umane ed organizzative impiegate e i risultati conseguiti;
 - Rendiconto: prospetto riepilogativo di tutte le voci di spesa sostenute, con relativi importi;
 - Copia delle fatture, oppure delle note spese, nelle quali dovrà essere indicata la descrizione delle attività svolte nell'ambito del progetto;
 - Copia dei bonifici di pagamento delle suddette fatture, o note spese riferiti al progetto;
 - Copia dei modelli F24 inerenti al versamento delle ritenute d'acconto riferiti al progetto;
 - Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si dichiarano le ore effettuate da eventuale personale dipendente, con relativi importi pagati, nell'ambito del progetto. Alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
- Il pagamento avverrà in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sull'ammissibilità delle spese e sulla regolarità della documentazione presentata.

Art. 6 - Obblighi verso il personale, responsabilità e garanzie assicurative

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con il Soggetto partner che dovrà osservare nei loro confronti tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti dalla normativa vigente, nonché derivanti dal CCNL ed eventuali contratti integrativi.

Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune, restando quindi a esclusivo carico del Soggetto partner tutti gli oneri relativi alla gestione del personale stesso.

È posto a carico del Soggetto partner la trasmissione alla Responsabile o suo delegato dell'elenco di tutto il personale impiegato nell'esecuzione della Convenzione, con riserva della predetta Responsabile o suo delegato di incontrare il personale medesimo. Tale adempimento dovrà essere assicurato anche nell'ipotesi di nuovi assunti o di eventuali sostituzioni in corso d'opera.

Il Soggetto partner è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività e il Comune è sollevato da qualsiasi pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione oggetto della presente Convenzione, il Soggetto partner stipula, o comunque deve essere in possesso, di idonea assicurazione con primaria società a copertura di responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti che partecipano alle attività, dai frequentatori del progetto e in ogni caso verso terzi. Il Comune è considerato terzi a tutti gli effetti.

Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo della Convenzione e il Soggetto partner deve trasmettere periodicamente le relative ricevute di quietanza dei premi.

Il Soggetto partner garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo dei dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione degli addetti e ogni altro obbligo di legge.

Art. 7 – Garanzia fideiussoria o cauzione

Il soggetto partner al momento della sottoscrizione della convenzione si impegna a costituire una garanzia (cauzione o fideiussione) definitiva pari al 10% (dieci percento) dell'importo totale assegnato, vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di assegnazione del progetto, quale garanzia per l'esatto e puntuale adempimento degli impegni assunti.

Art. 8 - Riservatezza dei dati trattati

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura o comunque raccolti dal Comune, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del Comune, individuati quali Autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune o comunque ad essi legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea. I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679(GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta deve essere rivolta al Titolare del trattamento.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il responsabile del trattamento dei dati personali della presente procedura è la dott.ssa Sabina Dordoni, e-mail: sabina.dordoni@comune.fiorenzuola.pc.it

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) della presente procedura per il Comune è l'Avv. Marco Giurì, Via Cosseria n. 28, 50129 Firenze – e-mail: marcogiuri@studiogiuri.it.

Art. 9 - Divieto di cessione e subappalto

È vietato cedere anche parzialmente la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con il Comune.

L'esecuzione della convenzione, anche parzialmente, ad opera di terzi, dovrà essere autorizzata dal Comune.

È fatto divieto al gestore di subappaltare totalmente o parzialmente le attività affidate, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di proposta-offerta, pena l'immediata risoluzione della Convenzione e la revoca del contributo.

Art. 10 – Inadempienze e penali

Ove siano accertati casi di inadempienza agli obblighi derivanti dall'esecuzione della convenzione, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, il Comune si riserva di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'Associazione può produrre entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione - rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio

arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato al Comune stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale verrà trattenuta sulla garanzia prestata e/o sul finanziamento pattuito secondo i seguenti parametri:

- per l'espletamento delle attività e servizi con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il gestore si è impegnato a seguire come risultanti dal progetto presentato: penale da € 200,00 a € 2.000,00;

- per lo svolgimento del servizio da parte di personale privo dei requisiti previsti: penale da € 200,00 a € 500,00 per ogni operatore;

- per l'inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti del personale impiegato nel servizio: penale di € 1.000,00 per ogni operatore.

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempienza non compresi tra quelli sopra elencati, il Comune si riserva di irrogare penali di importo variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, a seconda della gravità dell'inadempimento valutata secondo i criteri già esposti.

Art. 11 - Riduzione e revoca del contributo

Nel caso di inadempimenti agli obblighi convenzionali tali da compromettere la funzionalità degli interventi, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto partner può produrre entro 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione, il Comune potrà ridurre il contributo in proporzione al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fatto salvo il risarcimento ulteriore del danno d'immagine provocato al Comune stesso.

L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente Accordo, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art.5. L'ETS, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, potrà essere destinataria di un provvedimento di revoca, parziale o totale, del contributo, tenendosi altresì conto della specificità del rapporto collaborativi discendente dalla sottoscrizione del presente accordo.

Art. 12 - Risoluzione della Convenzione

Possono costituire causa di risoluzione:

- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del progetto o, anche indirettamente, al Comune;
- la violazione del divieto di subappalto;
- la violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento delle attività;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità del progetto, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e della presente Convenzione;
- l'esecuzione di transazioni relative alla presente Convenzione senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 136/2010.

In caso di risoluzione della Convenzione per i motivi di cui sopra, non spetta al Soggetto partner alcun indennizzo, e il Comune ha facoltà di incamerare la garanzia quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

La Convenzione si intenderà revocata nel caso di fallimento del gestore o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del progetto, salvo il recupero dei maggiori danni sulla garanzia.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione della Convenzione le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale a carico del Soggetto partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del Soggetto partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme della presente Convenzione relative al personale;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- gravi difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta e accettato dal Comune;
- quando il Soggetto partner si renda colpevole di frode.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune si avvalga di tale clausola, il Soggetto partner incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Comune, salvo l'ulteriore risarcimento del danno per l'eventuale nuova Convenzione e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.

Art. 14 – Codice di Comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* l'ETS e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo e compatibilmente con il ruolo e l'attività svolta, osserveranno, pena la risoluzione della convenzione, gli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice per quanto compatibili.

Il Comune, verificata l'eventuale violazione, procederà contestando per iscritto l'accaduto all'ETS, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate e/o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 15 - Potere di controllo e vigilanza

Il Comune potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione delle attività, per verificare che l'esecuzione dello stesso avvenga secondo le norme previste nella presente Convenzione e nel rispetto delle norme di legge. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate al Soggetto partner. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano il Soggetto partner dalle proprie responsabilità. Il Soggetto partner è tenuto ad assicurare al Comune tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

Art. 16 – Variazioni

Nel mantenimento delle finalità e obiettivi della presente Convenzione, le Parti possono, nel corso dello svolgimento delle attività, concordare correttivi e variazioni alla Convenzione stessa.

Art. 17 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà durata di 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatte salve variazioni del fabbisogno emergenti nel corso della coprogettazione.

Alla scadenza della Convenzione, essa potrà essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno, previa verifica positiva dei risultati raggiunti e della disponibilità di risorse finanziarie, nel rispetto dei principi di trasparenza e dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18 - Oneri fiscali e registrazione

La presente Convenzione è da annoverarsi tra gli atti ed i documenti di cui al punto 27 bis, allegato B, al DPR n. 642/1972 ed è pertanto esente da imposta di bollo. Inoltre è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, DPR n. 131/1986.

Art. 19 - Foro competente

Per la soluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione, viene escluso espressamente il deferimento al collegio arbitrale. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le Parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Piacenza.

Art. 20 - Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Fiorenzuola D'Arda, data ____/____/____

per il Comune _____
per il Soggetto Partner _____